

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: Assistenza Religiosa Presidio Ospedaliero Unico Asur Area Vasta 1.  
Convenzione tra l'Asur Marche Area Vasta 1 e le Diocesi di Urbino e Fano periodo:  
01.01.2015 – 31.12.2017.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O. Bilancio, in riferimento alla copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. di stipulare, per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2017, le seguenti convenzioni, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto (allegati 1 e 2), finalizzate ad assicurare l'assistenza religiosa cattolica nel Presidio ospedaliero unico dell' Area Vasta 1 e precisamente:
  - allegato 1) tra l'ASUR – Area Vasta n. 1 e la Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola per le strutture di ricovero e cura di Fossombrone, Cagli e Pergola;
  - allegato 2) tra Asur Area Vasta 1 e l'Arcidiocesi di Urbino, Urbania e Sant'Angelo in Vado per le strutture di ricovero e cura di Urbino e Sassocorvaro;
2. di conferire con il presente atto apposita delega al Direttore dell' Area Vasta 1 Dr. ssa Maria Capalbo per la sottoscrizione e stipula degli accordi allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente determina, nonché per tutti gli eventuali adempimenti connessi e conseguenti;
3. di dare atto che la spesa annuale complessiva omnicomprensiva pari a € 44.660,17 verrà registrata nel conto economico di bilancio n. 517010201 con imputazione ai seguenti centri di costo:

Centro costo	di	Struttura di ricovero e cura	Costo Annuo
--------------	----	------------------------------	-------------


Centro di costo	Struttura di ricovero e cura	Costo Annuo
0231999	Urbino	€ 24.114,61
0233999	Sassocorvaro	€ 3.858,33
033299900	Fossombrone	€ 4.822,90
0232999	Cagli	€ 5.305,19
033399900	Pergola	€ 6.559,14

Le Diocesi si faranno carico di tutti gli eventuali oneri assistenziali, previdenziali e fiscali nei confronti dei religiosi inseriti nel servizio;

Il costo presunto relativo agli anni 2015-2016-2017 troverà copertura nei rispettivi budgets anni: 2015-2016-2017 per come saranno assegnati all'Area Vasta 1.

4. di prendere atto, ora per allora, della situazione di fatto con la quale si è garantito il servizio religioso nelle strutture ospedaliere della ex Zt3 ed ex ZT2 con il fine di dare la relativa copertura giuridica alla spesa sostenuta fino al 31.12.2014;
5. di dare atto che, per l'anno 2014, la spesa omnicomprensiva lorda riferita all'espletamento del servizio religioso nelle strutture ospedaliere dell'Area vasta 1 è pari ad € 84.586,71;
6. di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 3 è coerente con quanto previsto all'interno del budget 2015 provvisoriamente assegnato all'Area Vasta 1 con DGRM 1440/2014;
7. di dare atto che la spesa di cui al punto 5 è coerente con quanto previsto all'interno del budget 2014 assegnato all'Area Vasta n. 1 con determina DG/Asur n. 766/2014;
8. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 17 L.R. 26/96 e s.m.i..


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. ssa Giulietta Capocasa)



IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Gianni Genga)



La presente determina consta di n. 17 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

AREA VASTA N. 1  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA

Si redige il presente documento istruttorio su conforme mandato della Direzione di Area Vasta

**Normativa di riferimento**

- Legge 23 dicembre 1978 n. 833 ad oggetto: Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- D.P.R. 20.12.1979 N. 761 ad oggetto: Stato giuridico del Servizio Sanitario Nazionale"
- Legge 25 marzo 1985 n. 121 ad oggetto: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni ad oggetto Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge Regionale Regione Marche Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13. e ss.mm.ii Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- Delibera Giunta Regionale Regione Marche n. 555 del 18.05.2004, ad oggetto: "Regolamentazione dei rapporti con la Conferenza Episcopale Regionale in materia di assistenza religiosa nei presidi ospedalieri - Determinazioni";
- Delibera Giunta Regionale Regione Marche n. 522 del 2.4.2005, ad oggetto: "*deliberazione n. 555 del 18 maggio 2004 – Regolamentazione dei rapporti con la Conferenza episcopale regionale in materia di assistenza religiosa nei presidi ospedalieri – Determinazioni- Modifiche*";
- Determina del Direttore della Zona Territoriale n. 2 di Urbino n. 299 del 27.06.2005 ad oggetto: "Preso d'atto della DGRM n. 522 del 12.04.2005 – Regolamentazione rapporti con la Conferenza episcopale regionale in materia di assistenza religiosa nei presidi ospedalieri,
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 634 del 31.07.2012, ad oggetto: "*convenzione tra l'ASUR – Area Vasta n. 1 e la Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola per attività di assistenza religiosa. Periodo 1.8.2011 - 31.7.2013*".

**Motivazione**

L'art. 38 della legge 23.12.1978 prevede che il servizio di assistenza religiosa sia assicurato presso le strutture di ricovero e cura del servizio sanitario nazionale nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino.

A tale fine detta norma stabilisce, tra l'altro, che la struttura sanitaria provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio.

La Regione Marche con propria D.G.R. Marche n. 522 del 12.4.2005, modificando la precedente D.G.R. n. 555/2004, ha disciplinato i rapporti con la Conferenza episcopale regionale in materia di assistenza religiosa nei presidi ospedalieri.

Nello schema di convenzione allegato alla suddetta delibera di Giunta Regionale si stabilisce che la dotazione di personale di assistenza religiosa è determinato in relazione al numero dei posti letto dei presidi ospedalieri e delle strutture di ricovero nell'Azienda sanitaria in modo tale che vi sia un assistente religioso ogni 250 posti letto, con un'unità aggiuntiva per frazioni superiori al 50% di detto parametro. Si stabilisce altresì che deve essere previsto almeno un assistente religioso in ogni presidio ospedaliero e, se funzionalmente accorpato, in ogni stabilimento di almeno 120 posti letto.

La Regione Marche con propria legge n. 17/2011 ha ulteriormente modificato il modello organizzativo del Sistema sanitario Regionale, prevedendo, tra l'altro, la soppressione delle articolazioni "Zone Territoriali" e la contestuale implementazione delle Aree Vaste Territoriali.

A seguito della suddetta nuova organizzazione nell'ambito territoriale dell'Area Vasta 1 (in cui sono confluite le ex Zone Territoriali di Pesaro, Urbino e Fano), insiste un unico Presidio ospedaliero di Area Vasta funzionalmente accorpato e articolato nelle cinque strutture sanitarie di Urbino, Pergola, Cagli, Sassocorvaro e Fossombrone, così come risulta dalla DGR n. 276/2014 relativa al piano di codifica delle strutture dei presidi ospedalieri, La DGR Marche n. 735 del 20.05.2013 stabilisce che i posti letto complessivi delle strutture ospedaliere dell'Asur Area Vasta 1, sono i seguenti:

Presidio ospedaliero unico di Urbino	n. Posti letto di ricovero e cura
Urbino	173
Cagli	35
Cagli IIS	20
Sassocorvaro	40
Pergola	68
Fossombrone (compresi 10 pl Hospice)	50
<b>totale</b>	<b>386</b>

Tali strutture sanitarie, relativamente alla materia di che trattasi, fanno riferimento alle seguenti diocesi:

- Arcidiocesi di Urbino ospedali di: Urbino e di Sassocorvaro
- Diocesi di Fano ospedali di Pergola, Cagli e Fossombrone

Dalla ricognizione effettuata, attualmente la situazione di fatto in tema di dotazione di personale di assistenza religiosa cattolica nelle strutture ospedaliere dell'Asur Area Vasta 1 risulta essere la seguente:

Struttura Ospedaliera			Assistente Religioso		Rapporto di lavoro	Trattamento economico	Costo mensile
Sede	Posti letto	Diocesi	Cognome	Nome			
Urbino	173	Urbino	Pantaleo	Claudio	Convenzionato tempo pieno	Equiparato cat. "D" personale SSN simile profilo Ass. Sociale	€ 2.454,97

Struttura Ospedaliera			Assistente Religioso		Rapporto di lavoro	Trattamento economico	Costo mensile
Sede	Posti letto	Diocesi	Cognome	Nome			
Sassocorvaro	40		Gregori	Andrea	Convenzionato tempo parziale	Forfettario	€ 226,12
Cagli	55	Fano	Bartolucci	Nazzareno	Convenzionato tempo parziale	Equiparato cat. "D" CCNL personale SSN similare profilo Ass. Sociale	€ 1.277,50
Fossombrone	50		Settembri	Giuseppe	Convenzionato tempo parziale		€ 1.270,58
Pergola	68		Fradelloni	Filippo	Convenzionato tempo parziale		€ 1.270,50
Totale costo mensile lordo							€ 6.506,67
Totale costo annuo lordo							€ 84.586,71

Per il periodo pregresso/recente si evidenzia, inoltre, che: nella ex ZT3 il rapporto giuridico con la Diocesi di Fano era regolamentato dalla Determina del Direttore Generale Asur n. 634 del 31.07.2012, con la quale è stata adottata la convenzione tra l'Asur Area Vasta 1 e la Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola per l'attività religiosa nel periodo 01.08.2011 – 31.07.2013, proseguita di fatto fino ad oggi; In data 18 novembre 2013, il Vescovo della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli e Pergola, Mons. Armando Trasarti, con nota (acquisita agli atti dell'Area Vasta 1 con prot. n. 61499 del 09.12.2013) ha comunicato la sostituzione di Padre Marzio Calletti con Padre Giuseppe Settembri nelle funzioni di Cappellano presso il Polo ospedaliero di Fossombrone.

Nella ex ZT2 con determina del Direttore della Zona Territoriale n. 2 di Urbino n. 299 del 27.06.2005 è stato preso atto della DGRM n. 522 del 13.04.2005 inerente la regolamentazione dei rapporti con la Conferenza episcopale regionale in materia di assistenza religiosa cattolica, nonché approvato il relativo schema di convenzione. Inoltre, la Curia Vescovile di Urbino, Urbania, Sant'Angelo in Vado con propria nota del 30.12.2008 nominava il nuovo Cappellano dell'ospedale di Urbino nella persona di Padre Claudio Pantaleo. Tale servizio è proseguito di fatto fino ad oggi.

Per quanto sopra detto, sussiste, in via generale, la necessità di dare omogeneità a procedure amministrative, atti e/o contratti afferenti i servizi di religione cattolica resi nell'area territoriale di riferimento; in particolare è necessario allineare le scadenze degli accordi di assistenza religiosa con le rispettive Diocesi, nonché uniformare il contenuto normativo degli accordi medesimi, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Pertanto, per le motivazioni suddette, è necessario sia dare copertura giuridica alla situazione di fatto esistente fino all'adozione del presente atto e, comunque fino al 31/12/2014, che stipulare, per il triennio 2015 – 2017, un nuovo accordo per l'espletamento del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture ospedaliere dell'Asur Area Vasta n. 1, alle condizioni giuridiche ed economiche previste dalle DGR Marche n. 555/2004 e n. 522/2005 adattandole, per quanto possibile, alle specificità legate alla dispersione nel territorio dei presidi ospedalieri, con la Diocesi di Urbino, relativamente alle strutture sanitarie di Urbino e

Sassocorvaro e con la Diocesi di Fano, relativamente alle strutture sanitarie di Fossombrone, Cagli e Pergola.

Al fine di adottare un criterio comune certo, congruo e imparziale, da utilizzare per entrambe le stipulande convenzioni, pare giuridicamente corretto attribuire all'assistenza religiosa cattolica svolta dalle Diocesi dell'Area Vasta 1 il valore economico corrispondente al costo di un assistente religioso equiparato al personale di categoria "D" del CCNL del personale del Servizio sanitario Nazionale, per presidio con 250 posti letto e, se funzionalmente accorpato, in ogni stabilimento di almeno 120 posti letto. Mentre, per le strutture sanitarie che hanno una dotazione di posti letto inferiore al numero di 250, riconoscere il costo in misura proporzionale rispetto al numero dei posti letto presenti.

La DGRM n. 735/2013, ha previsto per l'Area Vasta 1 una dotazione di posti letto ospedalieri come meglio esplicitato in premessa.

Dalla particolare situazione orografica del territorio in cui insistono le strutture ospedaliere dell'Area Vasta 1 emerge, sia la rilevante vastità del territorio collinare e montano con distanze chilometriche ragguardevoli tra le citate strutture, che, in alcuni casi, la precarietà stradale.

Tale peculiarità del territorio non consente ad un solo assistente religioso di assolvere il servizio di assistenza religiosa cattolica in più di una struttura.

Sentite la Diocesi di Fano e l'Arcidiocesi di Urbino, le quali hanno espresso la disponibilità a disciplinare il servizio di assistenza religiosa cattolica secondo le modalità sopra esplicitate.

Pertanto, tenuto conto del numero dei posti letto in dotazione nelle strutture di ricovero afferenti alla Diocesi di Fano e Arcidiocesi di Urbino per un totale di 386 posti letti complessivi, in virtù del criterio sopra descritto, al fine di determinare il costo delle presenti convenzioni, si attribuisce per l'assistenza religiosa al P.O. di Urbino (ospedale di rete con più di 120 posti letto) il costo di un assistente religioso equiparato al personale di categoria "D" del CCNL del Servizio Sanitario Nazionale, mentre per le strutture di ricovero di Sassocorvaro, Cagli, Fossombrone e Pergola, si attribuisce il corrispondente costo parametrandolo in misura proporzionale al totale dei posti letto complessivamente presenti in numero di 213.

Di talché il trattamento economico da corrispondere parametrato con quello attribuito al personale assunto a tempo determinato, come vuole la normativa regionale, il CCNL di settore e come comunicato dalla UOC Gestione risorse Umane dell'AV1, calcolato per tredici mensilità, è pari ad un totale di euro 24.114,61;

Parametrando il ridotto trattamento economico al numero di posti letto afferenti nella diocesi di Fano, come meglio sopra esplicitato, il costo annuo della stipulanda convenzione è il seguente:

euro 16.687,23 per garantire l'assistenza religiosa cattolica nei PO di Cagli Fossombrone e Pergola, mentre il costo annuo della stipulanda convenzione con l'Arcidiocesi di Urbino è il seguente: euro 27.972,94 per garantire l'assistenza religiosa nei PO di Urbino e Sassocorvaro

Dall'adozione del presente atto derivano, quindi costi annui per euro 44.660,17 che troveranno copertura nel conto economico 0517010201 "Convenzione per servizi religiosi" dei rispettivi budget 2015-2016-2017.

Le somme saranno corrisposte con le modalità e cadenze indicate negli schemi di convenzioni allegati.

Con la nuova convenzione si realizza, nel triennio, un' economia pari ad € 119.779,62 (€ 39.926,54 x 3);

Con il presente atto viene conferita dal Direttore Generale Asur Marche, Dott. Gianni Genga apposita delega al Direttore dell'Area Vasta 1 Dott.ssa Maria Capalbo, per la sottoscrizione e stipula dei succitati accordi negli schemi allegati al presente atto (allegati 1 e 2) nonché per tutti gli eventuali adempimenti connessi e conseguenti;

Va dato espressamente atto che le presenti convenzioni rimangono soggette alle disposizioni di legge che dovessero intervenire e regolamentare diversamente la materia, sia in via generale sia circa il numero dei posti letto previsti nei presidi ospedalieri dell'Area Vasta 1. L'Asur Marche si riserva quindi la legittima facoltà di recedere dagli stipulandi accordi previa formale disdetta degli stessi a mezzo di comunicazione scritta con raccomandata A.R., con il preavviso di trenta giorni e senza oneri a proprio carico.

#### *Esito dell' Istruttoria*

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

- di stipulare, per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2017, le seguenti convenzioni, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto (allegati 1 e 2), finalizzate ad assicurare l'assistenza religiosa cattolica nel Presidio ospedaliero unico dell' Area Vasta 1 e precisamente:
  - allegato 1) tra l'ASUR – Area Vasta n. 1 e la Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola per le strutture di ricovero e cura di Fossombrone, Cagli e Pergola;
  - allegato 2) tra Asur Area Vasta 1 e l'Arcidiocesi di Urbino, Urbania e Sant'Angelo in Vado per le strutture di ricovero e cura di Urbino e Sassocorvaro;
- di conferire con il presente atto apposita delega al Direttore dell' Area Vasta 1 Dr. ssa Maria Capalbo per la sottoscrizione e stipula degli accordi allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente determina, nonché per tutti gli eventuali adempimenti connessi e conseguenti;
- di dare atto che la spesa annuale complessiva omnicomprensiva pari a € 44.660,17 verrà registrata nel conto economico di bilancio n. 517010201 con imputazione ai seguenti centri di costo:

Centro costo	di	Struttura di ricovero e cura	Costo Annuo
0231999		Urbino	€ 24.114,61

Centro di costo	Struttura di ricovero e cura	Costo Annuo
0233999	Sassocorvaro	€ 3.858,33
033299900	Fossombrone	€ 4.822,90
0232999	Cagli	€ 5.305,19
033399900	Pergola	€ 6.559,14

Le Diocesi si faranno carico di tutti gli eventuali oneri assistenziali, previdenziali e fiscali nei confronti dei religiosi inseriti nel servizio;

Il costo presunto relativo agli anni 2015-2016-2017 troverà copertura nei rispettivi budgets anni: 2015-2016-2017 per come saranno assegnati all'Area Vasta 1.

4. di prendere atto, ora per allora, della situazione di fatto con la quale si è garantito il servizio religioso nelle strutture ospedaliere della ex Zt3 ed ex ZT2 con il fine di dare la relativa copertura giuridica alla spesa sostenuta fino al 31.12.2014;
5. di dare atto che, per l'anno 2014, la spesa omnicomprensiva lorda riferita all'espletamento del servizio religioso nelle strutture ospedaliere dell'Area vasta 1 è pari ad € 84.586,71;
6. di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 3 è coerente con quanto previsto all'interno del budget 2015 provvisoriamente assegnato all'Area Vasta 1 con DGRM 1440/2014;
7. di dare atto che la spesa di cui al punto 5 è coerente con quanto previsto all'interno del budget 2014 assegnato all'Area Vasta n. 1 con determina DG/Asur n. 766/2014;
8. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 17 L.R. 26/96 e s.m.i..

*Il Responsabile del Procedimento*  
Dott. Gaetano Ranebianco


**Attestazione del Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera**

Il Direttore della UOC Direzione amministrativa ospedaliera AV1 attesta la regolarità sia sotto il profilo tecnico che della legittimità della presente proposta di determina e ne propone l'adozione.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA

*Il Direttore*

Dott. Francesco Angioni







**RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE**

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto sono compresi nel budget 2014 assegnato all'Area Vasta 1 con determina DGASUR n. 766/2014, nonché nel budget 2015 provvisoriamente assegnato all'Area Vasta 1 con DGRM 1440/2014 Il costo presunto relativo agli anni 2016-2017 troverà copertura nei rispettivi budget anni: 2016-2017 per come saranno assegnati all'Area Vasta 1.

IL DIRIGENTE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE  
Dott. ssa Anna Olivetti



IL DIRIGENTE U.O. BILANCIO  
Dott. ssa Laura Cardinoli



- ALLEGATI -

## CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA RELIGIOSA

TRA

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 1 (d'ora in avanti ASUR), con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60132 Ancona – cod. fisc. e partita IVA: 02175860424, rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta 1 Dott. ssa. Maria Capalbo, in virtù della delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche Dott. Gianni Genga, in forza della Determina DG ASUR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliata per la carica presso la sede dell'Area Vasta 1,

E

La Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola (d'ora innanzi denominata Diocesi), rappresentata dal Vescovo nella persona di S.E. Reverendissima Monsignor Armando Trasarti, domiciliato per la carica presso la sede Vescovile di Fano;

### PREMESSO CHE

- l'accordo con protocollo addizionale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, sottoscritto a Roma il 18 febbraio 1984, ratificato e portato ad esecuzione con Legge 25 marzo 1985, n. 121, recante modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, stabilisce all'art. 11 che *"...la Repubblica Italiana assicura che ...la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche...non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa o nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici"* e che *"...l'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità"*;
- con particolare riferimento all'assistenza spirituale negli enti sanitari, l'articolo 38 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale (SSN), prevede che presso le strutture di ricovero del SSN venga *"...assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino"* e che, a tale scopo, l'unità sanitaria locale provveda *"per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio"*;
- con D.G.R.M. n. 555 del 18.05.2004 la Giunta Regionale delle Marche ha regolamentato i rapporti della Conferenza Episcopale Regionale nei presidi ospedalieri della Regione Marche;
- con D.G.R.M. n. 522 del 12.4.2005, modificando la suddetta DGR n.555/2004, la Giunta Regionale della Marche ha regolamentato i rapporti tra Curie e Zone Territoriali/Aziende Ospedaliere in materia di assistenza religiosa;
- con determina del Direttore Generale ASUR n. 634 del 31/07/2012 è stata approvata tra le parti, per il periodo 1.08.2011 – 31.07.2013, la convenzione tra l'Asur Area Vasta 1 e la Diocesi per l'attività di assistenza religiosa.
- Con determina del Direttore Generale Asur Marche, Dott. Gianni Genga, n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato stabilito di procedere alla stipula della presente convenzione con la Diocesi attesa la necessità di assicurare il servizio per il periodo 01.01/2015 – 31/12/2017; con la medesima è stata conferita delega di firma al Direttore di Area Vasta 1, Dott.ssa Maria Capalbo, che al tal fine sottoscrive la presente convenzione;

- Fatte proprie tutte le considerazioni in fatto e in diritto espresse nella Determina del Direttore Generale Asur n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che si intende qui integralmente richiamata e che costituisce parte integrante sostanziale del presente atto;

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **art. 1**

#### **SOGGETTI E COMPETENZE DELL'ASSISTENZA RELIGIOSA**

L'Assistenza Religiosa cattolica è assicurata dall'Asur Marche Area Vasta 1 mediante apposito servizio diretto a facilitare a tutti gli utenti, ai loro familiari ed al personale Servizio Sanitario il diritto di professare la propria fede religiosa.

A tale servizio, assicurato presso le strutture di ricovero e cura, è riconosciuta autonomia nell'ambito della struttura organizzativa dell'Azienda.

L'esercizio di detto servizio, nella sfera dell'attività spirituale e pastorale è prerogativa del Vescovo che lo svolge mediante la nomina di personale religioso.

### **art. 2**

#### **OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

Il servizio prestato dagli Assistenti religiosi consiste:

Nella cura spirituale delle persone, da attuarsi in forma individuale e comunitaria, mediante la catechesi e l'organizzazione di attività pastorali, culturali, religiose;

Nella disponibilità a recarsi presso la struttura, a richiesta degli ammalati, anche in orario notturno, nei casi di particolare necessità e esigenze spirituali;

Nella celebrazione del Culto Liturgico;

Nella amministrazione dei Sacramenti;

Negli adempimenti di carattere amministrativo per la organizzazione e le esigenze di ufficio (certificazioni, corrispondenza, archivio, custodia della Cappella e degli arredi e delle suppellettili sacre, ecc.);

Il servizio di Assistenza Religiosa, nel rispetto della volontà e libera coscienza dei cittadini, è rivolto:

- Agli assistiti presso tutte le strutture sanitarie di ricovero afferenti all'Area Vasta 1;
- Ai familiari dei medesimi assistiti;
- Al personale delle strutture suddette, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio;
- Agli appartenenti ai gruppo di volontariato presenti nelle strutture suindicate.

### **Art. 3**

#### **QUALIFICAZIONE E DOTAZIONE DEL PERSONALE DI ASSISTENZA RELIGIOSA**

Il personale di assistenza religiosa si qualifica in presbiteri, Diaconi e religiosi/e.

Nel prestare il loro ministero, il personale religioso può ricorrere all'aiuto dei laici, indicati dall'autorità ecclesiastica, operanti in forma esclusivamente volontaristica.

La dotazione di personale di assistenza religiosa è determinato in relazione al numero dei posti letto dei presidi ospedalieri e delle strutture di ricovero nell'Azienda Sanitaria e come meglio specificato nell'atto amministrativo di cui alla determina DGASUR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### **Art. 4**

#### **PERSONALE DI ASSISTENZA RELIGIOSA**

La parti convengono che il personale di assistenza religiosa, come indicato dal Vescovo della Diocesi, ai sensi e per gli effetti del presente atto, esplica le suddette funzioni in regime di convenzione con la Diocesi.

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, spetta all'Ordinario Diocesano ( previa intesa con il Superiore Provinciale pro - tempore, nel caso di affidamento del servizio ai religiosi) la scelta e la revoca del personale di Assistenza Religiosa, nonché la sostituzione temporanea con il personale straordinario in tutte le ipotesi di assenza o impedimento.

Nell'esercizio dell'apostolato e dell'azione pastorale il personale di Assistenza Religiosa dipende unicamente dall'Ordinario Diocesano, a norma del Codice di Diritto Canonico.

Per tutte le altre attività ed implicazioni estranee alla sfera religiosa e pastorale, il personale di assistenza religiosa fa riferimento alla Direzione dell'Area Vasta 1 della quale è tenuto a rispettare le norme regolamentari.

L'organizzazione dell'assistenza religiosa è concertata con la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero e comunque coordinata con le esigenze degli altri servizi ubicati nelle strutture di ricovero e cura in cui la medesima viene svolta.

#### **art. 5**

#### **CONDIZIONI ECONOMICHE**

Per il servizio di assistenza religiosa prestato presso le strutture di ricovero di Cagli, Fossombrone e Pergola, l'Area Vasta 1 corrisponde alla Diocesi la somma omnicomprensiva annua di euro 16.687,23.

La Diocesi si impegna a distribuire le suddette somme ai religiosi che hanno prestato il servizio. Il pagamento del compenso avverrà tramite rate mensili posticipate di euro 1.390,60 cadauna, versate tramite bonifico bancario sul c/c n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

La Diocesi si fa carico di tutti gli eventuali oneri assistenziali, previdenziali e fiscali nei confronti dei religiosi inseriti nel servizio

#### **art. 6**

#### **LOCALI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA**

La ASUR – Area Vasta n. 1 mette a disposizione i locali per il culto e per l'attività pastorale religiosa, provvedendo altresì alla loro pulizia e manutenzione ed alla fornitura della biancheria necessaria, con l'esclusione di quella personale, assicurandone la periodica lavatura e stiratura.

Le spese di culto, quelle di acquisto o conservazione degli arredi, suppellettili ed attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le spese di illuminazione, riscaldamento, somministrazione dell'acqua e telefoniche sono a carico dell' Area Vasta n. 1, che vi provvederà tramite il proprio economato con le risorse a tale scopo destinate.

Al servizio di Assistenza Religiosa è concesso, in orari concordati con la Direzione Medica di Presidio e nei limiti delle disponibilità, l'uso non esclusivo di altri spazi aziendali per riunioni ed altre attività pastorali.

Il personale di Assistenza Religiosa è consegnatario responsabile dei beni mobili ed immobili destinati all'assolvimento del servizio.

#### **art. 7**

#### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

L'organizzazione interna del servizio di Assistenza Religiosa ai degenti è attuata d'intesa con la Direzione Medica dei Presidi dell'Area Vasta n. 1, in modo che qualunque manifestazione religiosa sia coordinata con i servizi ospedalieri.

Il personale di servizio nelle strutture di diagnosi e cura è tenuto a trasmettere al personale di Assistenza Religiosa le richieste dei degenti.

Nella chiesa sono ammesse in via normale le celebrazioni della Santa Messa, mentre l'amministrazione dei Sacramenti e le altre funzioni ordinarie possono essere svolte anche nelle corsie.

Le manifestazioni straordinarie dovranno essere autorizzate dalla Direzione Medica di Presidio.

La natura del servizio di Assistenza Religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento dello stesso, con la presenza del personale necessario nell'arco delle 24 ore per tutti i giorni della settimana, con responsabilità solidale dei singoli.

Per le singole prestazioni di servizio di assistenza spirituale non è dovuto alcun compenso da parte dei beneficiari. Le offerte raccolte durante le celebrazioni o in qualsiasi altro modo pervenute alla Cappellania e/o tramite i Cappellani sono destinate alla "cappellania" stessa.

La Diocesi esonera l'Area Vasta 1 da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale religioso a causa dell'esecuzione del servizio.

#### **Art. 8 RESPONSABILITA'**

Eventuali disguidi, disservizi e/o comportamenti riguardanti il personale di assistenza religiosa non conformi alla funzione e in rapporto al loro ministero saranno segnalati in forma riservata alla Diocesi che adotterà i provvedimenti di esclusiva competenza.

#### **Art. 9 DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione entra in vigore l' 01.01.2015 sino al 31.12.2017. Alla scadenza naturale cesserà ogni effetto giuridico del presente accordo senza necessità di disdetta.

Le parti escludono ogni possibilità di proroga o rinnovo. La presente convenzione rimane soggetta alle disposizioni di legge che dovessero intervenire e regolamentare diversamente la materia, sia in via generale sia circa il numero dei posti letto previsti nei presidi ospedalieri dell'Area Vasta 1.

L'Asur Marche si riserva quindi la legittima facoltà di recedere dal presente accordo previa formale disdetta dello stesso a mezzo di comunicazione scritta con raccomandata A.R., con il preavviso di trenta giorni e senza oneri a proprio carico.

#### **art. 10 REGISTRAZIONE**

Il presente atto, redatto in duplice originale, è esente da bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Fano lì \_\_\_\_\_

per l'ASUR - Area Vasta n. 1  
Il Direttore Area Vasta 1  
Dott. ssa Maria Capalbo

per la Curia Vescovile  
Sua Eccellenza Reverendissima  
Mons. Armando Trasarti

Allegato 2) alla determina DGASUR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA RELIGIOSA

TRA

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 1 (d'ora in avanti ASUR), con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60132 Ancona – cod. fisc. e partita IVA: 02175860424, rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta 1 Dott. ssa. Maria Capalbo, in virtù della delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche Dott. Gianni Genga, in forza della Determina DG ASUR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliata per la carica presso la sede dell'Area Vasta 1,

E

L' Arcidiocesi di Urbino Urbania Sant'Angelo in Vado(d'ora innanzi denominata Diocesi), rappresentata dal Vescovo nella persona di S.E. Reverendissima Monsignor Giovanni Tani, domiciliato per la carica presso la sede Arcivescovile di Urbino;

### PREMESSO CHE

- l'accordo con protocollo addizionale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, sottoscritto a Roma il 18 febbraio 1984, ratificato e portato ad esecuzione con Legge 25 marzo 1985, n. 121, recante modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, stabilisce all'art. 11 che *"...la Repubblica Italiana assicura che ...la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche...non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa o nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici"* e che *"...l'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità"*;
- con particolare riferimento all'assistenza spirituale negli enti sanitari, l'articolo 38 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale (SSN), prevede che presso le strutture di ricovero del SSN venga *"...assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino"* e che, a tale scopo, l'unità sanitaria locale provveda *"per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio"*;
- con D.G.R.M. n. 555 del 18.05.2004 la Giunta Regionale delle Marche ha regolamentato i rapporti della Conferenza Episcopale Regionale nei presidi ospedalieri della Regione Marche;
- con D.G.R.M. n. 522 del 12.4.2005, modificando la suddetta DGR n.555/2004, la Giunta Regionale della Marche ha regolamentato i rapporti tra Curie e Zone Territoriali/Aziende Ospedaliere in materia di assistenza religiosa;
- con determina del Direttore della Zona Territoriale n. 2 di Urbino n. 299 del 27.06.2005 ha preso atto della DGRM Marche n. 522/2005 relativamente alla regolamentazione dei rapporti con la Conferenza Episcopale Regionale in materia di assistenza religiosa nei presidi ospedalieri.
- Con determina del Direttore Generale Asur Marche, Dott. Gianni Genga, n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato stabilito di procedere alla stipula della presente convenzione con la Diocesi attesa la necessità di assicurare il servizio per il periodo 01.01/2015 – 31/12/2017; con la medesima è stata conferita delega di firma al Direttore di Area Vasta 1, Dott.ssa Maria Capalbo, che al tal fine sottoscrive la presente convenzione;

- Fatte proprie tutte le considerazioni in fatto e in diritto espresse nella Determina del Direttore Generale Asur n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che si intende qui integralmente richiamata e che costituisce parte integrante sostanziale del presente atto;

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### art. 1

#### SOGGETTI E COMPETENZE DELL'ASSISTENZA RELIGIOSA

L'Assistenza Religiosa cattolica è assicurata dall'Asur Marche Area Vasta 1 mediante apposito servizio diretto a facilitare a tutti gli utenti, ai loro familiari ed al personale Servizio Sanitario il diritto di professare la propria fede religiosa.

A tale servizio, assicurato presso le strutture di ricovero e cura, è riconosciuta autonomia nell'ambito della struttura organizzativa dell'Azienda.

L'esercizio di detto servizio, nella sfera dell'attività spirituale e pastorale è prerogativa del Vescovo che lo svolge mediante la nomina di personale religioso.

### art. 2

#### OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il servizio prestato dagli Assistenti religiosi consiste:

Nella cura spirituale delle persone, da attuarsi in forma individuale e comunitaria, mediante la catechesi e l'organizzazione di attività pastorali, culturali, religiose;

Nella disponibilità a recarsi presso la struttura, a richiesta degli ammalati, anche in orario notturno, nei casi di particolare necessità e esigenze spirituali;

Nella celebrazione del Culto Liturgico;

Nella amministrazione dei Sacramenti;

Negli adempimenti di carattere amministrativo per la organizzazione e le esigenze di ufficio (certificazioni, corrispondenza, archivio, custodia della Cappella e degli arredi e delle suppellettili sacre, ecc.);

Il servizio di Assistenza Religiosa, nel rispetto della volontà e libera coscienza dei cittadini, è rivolto:

- Agli assistiti presso tutte le strutture sanitarie di ricovero afferenti all'Area Vasta 1;
- Ai familiari dei medesimi assistiti;
- Al personale delle strutture suddette, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio;
- Agli appartenenti ai gruppo di volontariato presenti nelle strutture suindicate.

### Art. 3

#### QUALIFICAZIONE E DOTAZIONE DEL PERSONALE DI ASSISTENZA RELIGIOSA

Il personale di assistenza religiosa si qualifica in presbiteri, Diaconi e religiosi/e.

Nel prestare il loro ministero, il personale religioso può ricorrere all'aiuto dei laici, indicati dall'autorità ecclesiastica, operanti in forma esclusivamente volontaristica.

La dotazione di personale di assistenza religiosa è determinata in relazione al numero dei posti letto dei presidi ospedalieri e delle strutture di ricovero nell'Azienda Sanitaria e come meglio specificato nell'atto amministrativo di cui alla determina DGASUR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### Art. 4

#### PERSONALE DI ASSISTENZA RELIGIOSA

La parti convengono che il personale di assistenza religiosa, come indicato dal Vescovo della Diocesi, ai sensi e per gli effetti del presente atto, esplica le suddette funzioni in regime di convenzione con la Diocesi.

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, spetta all'Ordinario Diocesano (previa intesa con il Superiore Provinciale pro - tempore, nel caso di affidamento del servizio ai religiosi) la scelta e la revoca del personale di Assistenza Religiosa, nonché la sostituzione temporanea con il personale straordinario in tutte le ipotesi di assenza o impedimento.

Nell'esercizio dell'apostolato e dell'azione pastorale il personale di Assistenza Religiosa dipende unicamente dall'Ordinario Diocesano, a norma del Codice di Diritto Canonico.

Per tutte le altre attività ed implicazioni estranee alla sfera religiosa e pastorale, il personale di assistenza religiosa fa riferimento alla Direzione dell'Area Vasta 1 della quale è tenuto a rispettare le norme regolamentari.

L'organizzazione dell'assistenza religiosa è concertata con la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero e comunque coordinata con le esigenze degli altri servizi ubicati nelle strutture di ricovero e cura in cui la medesima viene svolta.

#### **art. 5**

#### **CONDIZIONI ECONOMICHE**

Per il servizio di assistenza religiosa prestato presso le strutture di ricovero di Urbino e Sassocorvaro, l'Area Vasta 1 corrisponde alla Diocesi, la somma onnicomprensiva annua di euro 27.972,94.

La Diocesi, si impegna a distribuire le suddette somme ai religiosi che hanno prestato il servizio. Il pagamento del compenso avverrà tramite rate mensili posticipate di euro 2.331,08 cadauna, versate tramite bonifico bancario sul c/c n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

La Diocesi, si fa carico di tutti gli eventuali oneri assistenziali, previdenziali e fiscali nei confronti dei religiosi inseriti nel servizio.

#### **art. 6**

#### **LOCALI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA**

La ASUR – Area Vasta n. 1 mette a disposizione i locali per il culto e per l'attività pastorale religiosa, provvedendo altresì alla loro pulizia e manutenzione ed alla fornitura della biancheria necessaria, con l'esclusione di quella personale, assicurandone la periodica lavatura e stiratura.

Le spese di culto, quelle di acquisto o conservazione degli arredi, suppellettili ed attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le spese di illuminazione, riscaldamento, somministrazione dell'acqua e telefoniche sono a carico dell' Area Vasta n. 1, che vi provvederà tramite il proprio economato con le risorse a tale scopo destinate.

Al servizio di Assistenza Religiosa è concesso, in orari concordati con la Direzione Medica di Presidio e nei limiti delle disponibilità, l'uso non esclusivo di altri spazi aziendali per riunioni ed altre attività pastorali.

Il personale di Assistenza Religiosa è consegnatario responsabile dei beni mobili ed immobili destinati all'assolvimento del servizio.

#### **art. 7**

#### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**



L'organizzazione interna del servizio di Assistenza Religiosa ai degenti è attuata d'intesa con la Direzione Medica dei Presidi dell'Area Vasta n. 1, in modo che qualunque manifestazione religiosa sia coordinata con i servizi ospedalieri.

Il personale di servizio nelle strutture di diagnosi e cura è tenuto a trasmettere al personale di Assistenza Religiosa le richieste dei degenti.

Nella chiesa sono ammesse in via normale le celebrazioni della Santa Messa, mentre l'amministrazione dei Sacramenti e le altre funzioni ordinarie possono essere svolte anche nelle corsie.

Le manifestazioni straordinarie dovranno essere autorizzate dalla Direzione Medica di Presidio.

La natura del servizio di Assistenza Religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento dello stesso, con la presenza del personale necessario nell'arco delle 24 ore per tutti i giorni della settimana, con responsabilità solidale dei singoli.

Per le singole prestazioni di servizio di assistenza spirituale non è dovuto alcun compenso da parte dei beneficiari. Le offerte raccolte durante le celebrazioni o in qualsiasi altro modo pervenute alla Cappellania e/o tramite i Cappellani sono destinate alla "cappellania" stessa.

La Diocesi esonera l'Area Vasta 1 da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale religioso a causa dell'esecuzione del servizio.

#### **Art. 8 RESPONSABILITA'**

Eventuali disguidi, disservizi e/o comportamenti riguardanti il personale di assistenza religiosa non conformi alla funzione e in rapporto al loro ministero saranno segnalati in forma riservata alla Diocesi che adotterà i provvedimenti di esclusiva competenza.

#### **Art. 9 DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione entra in vigore l'01.01.2015 sino al 31.12.2017. Alla scadenza naturale cesserà ogni effetto giuridico del presente accordo senza necessità di disdetta.

Le parti escludono ogni possibilità di proroga o rinnovo. La presente convenzione rimane soggetta alle disposizioni di legge che dovessero intervenire e regolamentare diversamente la materia, sia in via generale sia circa il numero dei posti letto previsti nei presidi ospedalieri dell'Area Vasta 1.

L'ASUR Marche si riserva quindi la legittima facoltà di recedere dal presente accordo previa formale disdetta dello stesso a mezzo di comunicazione scritta con raccomandata A.R., con il preavviso di trenta giorni e senza oneri a proprio carico.

#### **art. 10 REGISTRAZIONE**

Il presente atto, redatto in duplice originale, è esente da bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Urbino lì \_\_\_\_\_

per l'ASUR - Area Vasta n. 1  
Il Direttore Area Vasta 1  
Dott. ssa Maria Capalbo

per la Curia Arcivescovile  
Sua Eccellenza Reverendissima  
Mons. Giovanni Tani

